

Proponente: 12.A
Proposta: 2024/575

del 07/10/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1153

del 09/10/2024

LEGALE

Dirigente: BENVEGNA Avv. Eliana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIMBORSO DELLE SPESE DI DIFESA AD UN DIPENDENTE IN
RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO PENALE N. 271/16 RG NR - N.
456/22 RG DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che con nota del 15/9/2020, acquisita al n. 145791/2020 di P.G., un dipendente comunale comunicava formalmente al Segretario Generale di avere ricevuto notifica di avviso di garanzia in riferimento ad un procedimento penale avviato, nei confronti suoi e di altri soggetti, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia; col la medesima comunicazione il dipendente chiedeva il patrocinio legale a spese dell'Amministrazione Comunale ed indicava quale proprio difensore di fiducia l'avv. Ernesto D'Andrea del Foro di Reggio Emilia;
- che con nota del 24/9/2020, acquisita al n. 150864/2020 di P.G., il Segretario Generale comunicava l'impossibilità di assumere una decisione in merito all'accoglimento dell'istanza non essendo possibile, nella fase iniziale del procedimento, accertare l'assenza di conflitto di interessi tra il dipendente e l'ente;
- che il procedimento penale (n. 271/16 R.G.N.R. - n. 456/22 R.G. Trib.) si concludeva con sentenza del 21/3/2024 che assolveva il dipendente dal reato a lui contestato *"perché il fatto non sussiste"*;
- che con mail del 11/6/2024 il dipendente trasmetteva al dirigente del Servizio Legale, per le valutazioni di competenza, la parcella di € 19.414,12 inviatagli dal suo legale, avv. Ernesto D'Andrea, a conclusione dell'attività di difesa nel procedimento penale di cui sopra;
- che, in considerazione del fatto che l'avv. D'Andrea risultava avere assistito nel medesimo procedimento penale anche un altro dipendente comunale, con nota del 12/6/2024 gli si chiedevano chiarimenti ai fini della corretta applicazione della tariffa professionale;
- che con PEC in data 12/6/2024 l'avv. D'Andrea forniva i chiarimenti richiesti;

Considerato:

- che non sussiste una condizione oggettiva di conflitto di interessi in quanto, in riferimento al reato contestato al dipendente, l'attività non è stata frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro o con i fini pubblici perseguiti;
- che vi è un nesso di causalità e connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e il compimento dei doveri di servizio in quanto la notizia di reato attiene ad attività svolta nell'ambito delle funzioni di pertinenza dell'amministrazione comunale;
- che con deliberazione n. 206 I.D. del 18/11/2021 la Giunta Comunale, in riferimento al riconoscimento delle spese legali in favore di dipendenti coinvolti in procedimenti penali, ha adottato linee di indirizzo prevedendo la *"applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 laddove l'attività professionale sia caratterizzata da limitata produzione di atti e attività difensiva; non superamento della tariffa media negli altri casi"*;

- che per costante giurisprudenza è principio consolidato che il rimborso da parte dell'Ente non deve essere parametrato alla complessiva richiesta degli onorari sostenuti dal dipendente; infatti il credito in questione ha natura indennitaria e non risarcitoria, per cui l'Amministrazione non è tenuta ad un rimborso pieno della parcella;
- che la spesa incide negativamente sul bilancio dell'Ente il quale, nel determinare il quantum del rimborso, è tenuto a osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza e adeguatezza, in relazione all'importanza dell'attività svolta;
- che è fondamentale garantire una corretta gestione del bilancio dell'Ente, nel rispetto dei principi di contenimento e di equilibrio della spesa pubblica, e che secondo la giurisprudenza costante, nell'attività in questione l'Amministrazione deve da un lato osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile e dall'altro, nella determinazione del quantum, osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza e adeguatezza;

Ritenuto - senza voler entrare nel merito delle ulteriori somme richieste, che si discostano dai valori medi delle tariffe forensi – di esprimere parere favorevole al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente nella misura dei valori medi di seguito indicati:

a) onorari per la fase delle indagini e udienza GUP	€ 6.145,00
b) onorari fase Tribunale Collegiale	€ 4.065,00
per un importo complessivo di	€ 10.210,00
oltre oneri di legge, se dovuti;	

Dato atto:

- che della suddetta determinazione si è data comunicazione al dipendente con nota del 24/6/2024, acquisita al n. 175073/2024 di P.G., facendo altresì presente che il rimborso avrebbe potuto essere effettuato solo previa presentazione della fattura elettronica del legale e di copia del bonifico attestante il pagamento;
- che con mail del 14/9/2024 il dipendente ha trasmesso la fattura dell'avv. Ernesto D'Andrea, di complessivi € 10.618,40 (€ 10.210,00 per onorari, oltre al 4% per cassa previdenziale, esenti da IVA in quanto in regime forfettario – ALL.1), e la ricevuta del bonifico attestante il pagamento (ALL.2);

Ritenuto pertanto di autorizzare il rimborso della spesa di cui sopra;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2 TUEL;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 si è provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e ad aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione 2024 precedentemente approvato;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32, 33 e 39 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di assumere, in favore del dipendente destinatario del provvedimento di assoluzione di cui in premessa e per le motivazioni ivi esplicitate, un impegno di € 10.618,40 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la difesa nel procedimento penale n. 271/16 R.G.N.R. - n. 456/22 R.G. Trib. del Tribunale di Reggio Emilia, con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.000 del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, al capitolo 3250/1 del P.E.G. 2024 denominato "Rimborsi spese per patrocinii legali", codice prodotto 2024_PD_1201, centro di costo 0115, modalità di gestione Conto annuale 001;
- 2) di procedere alla liquidazione di € 10.618,40 in favore del dipendente tramite bonifico sul conto corrente bancario a lui intestato, il cui codice IBAN è stato comunicato con procedura telematica;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al
firmatario.



Il Dirigente
Avv. Eliana Benvegna